



Sezione Provinciale di Firenze Convenzionata F.I.P.S.A.S.

Via di Ripoli, 207V - 50126 Firenze - Tel. 055.354768 - firenze@fipsas.it

Disciplinare di pesca

Art. 1 Esercizio dell'attività

Nella Z.R.S. 'Tail water Sieve' l'attività di pesca può essere esercitata esclusivamente dai pescatori muniti di licenza ed in possesso di un apposito tesserino giornaliero rilasciato dai soggetti affidatari della gestione, che dovrà essere esibito al personale di vigilanza unitamente alla licenza di pesca stessa e ad un documento di identità. Il rilascio del tesserino è subordinato al pagamento di una quota di € 12,00.

L'acquisizione del tesserino determina l'accettazione del presente Disciplinare da parte del pescatore.

Art. 2 Limitazioni all'accesso

In ragione delle specifiche caratteristiche tecniche della Zona, il numero massimo di frequentatori ammesso per ciascuna giornata all'interno della Z.R.S. 'Tail water Sieve' è previsto in n. 80 pescatori. La priorità all'accesso segue l'ordine orario di arrivo. Dal computo è escluso il tratto a Zona di Protezione parziale, in cui non è previsto il tesserino né limitazioni nel numero di frequentatori.

Art. 3 Luoghi e Mezzi consentiti

Il tratto della ZRS - Tail Water Sieve individuato dalla cartografia allegata al presente disciplinare è suddiviso nelle seguenti zone:

Tratto A (dalla centrale idroelettrica a valle, fino al viadotto della SP 129')

La pesca è consentita esclusivamente mediante l'uso della mosca artificiale galleggiante o sommersa lanciata con la coda di topo o tenkara e munita di amo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato, con il limite massimo di due artificiali per montatura; è altresì consentita la pesca con l'uso di esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato mediante la tecnica dello spinning.

Tratto B (dal viadotto della SP 129 a valle fino al termine della ZRS, escluso il tratto a ZdP)

La pesca è consentita mediante l'uso della mosca artificiale galleggiante o sommersa lanciata con la coda di topo o tenkara e munita di amo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato, con il limite massimo di due artificiali per montatura.

Zona di Protezione Parziale (dalla pescaia di S. Piero a Sieve al ponte ferroviario TAV)

La pesca è consentita con le modalità previste dal DPGR n. 6/r/2018 per le

acque a salmonidi. L'accesso è gratuito, non è richiesto il tesserino giornaliero.

Zona di Protezione Parziale (dalla confluenza con il torrente Faltona al ponte della SS 302)

La pesca è consentita con le modalità previste dal DPGR n. 6/r/2018 per le acque a ciprinidi, con l'impiego di ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.

L'accesso è gratuito, non è richiesto il tesserino giornaliero. Nella Zona di Protezione non si applica la Zona di Frega

Art. 4 Catture

Nei Tratti e nelle Zone di Protezione di cui all'art. 3 è fatto divieto di trattenere il pescato. Il pescatore ha l'obbligo di reimmettere in acqua il pesce immediatamente dopo la cattura. La slamatura deve avvenire con mano bagnata.

Art. 5 Tempi e Periodi di Pesca

La pesca è consentita annualmente dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di novembre compresi; in tale periodo la pesca è consentita nell'arco di tempo che va da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto, ai sensi dell'art. 5 D.P.G.R. 6/R/2018.

Lo svolgimento di raduni e gare di pesca sarà segnalato da appositi cartelli, che ne indicheranno data e durata, da porsi a delimitare il tratto interessato almeno 24 ore prima dello svolgimento degli stessi.

Art. 6 Divieti

Nei Tratti A e B:

- È fatto divieto di utilizzare esche diverse da quelle indicate dall'art. 3;
- utilizzare o detenere esche siliconiche;
- utilizzare o detenere uova di pesci, larve di mosca, o loro imitazioni;
- utilizzare nell'impiego di esche artificiali ami di misura superiore al n. 8 e comunque di dimensione superiore a mm 8 di distanza tra punta e gambo;
- la pasturazione;
- portare al seguito durante l'esercizio di pesca pesci catturati in altro luogo;
- inoltrarsi a piedi nell'acqua, in esercizio di pesca, dove la profondità supera i 1,20 metri;
- sono fatti salvi tutti gli altri divieti previsti dall'art. 18bis della L.R. 7/2005.

Art. 7 Sanzioni

Le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite con le sanzioni previste dalla L.R. 7/2005 e, ove ricorra il caso, dall'art. 40 della L. 154/2016.